

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma — Lunedì, 3 maggio 1926

Numero 102

Abbonamenti.

	Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	• 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze (Telefono 91-86) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi - Ancona: G. Focola - Aquila: F. Agnelli - Arezzo: A. Pellegrini - Ascoli Piceno: (*). - Avellino: C. Leprini. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: S. Benetta. - Benevento: E. Tomaselli. - Bergamo: Anonima Libreria Italiana. - Bologna: L. Cappelli. - Bolzano: L. Trevisani. - Brescia: E. Castoldi. - Cagliari: R. Carta-Raspi. - Caltanissetta: P. Milia Russa. - Campobasso (*). - Carrara: Libreria Bajni. - Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. - Catania: G. Giannotta. - Catanzaro: V. Scaglione. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: C. Nani e C. - Cosenza: (*). - Cremona: Libreria Sonzogno. - Cuneo: G. Salomone. - Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini. - Fiume: « Dante Alighieri » di G. Dolcetti. - Foggia: G. Piloni. - Forlì: G. Archetti. - Genova: Libreria internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale. - Girgenti: L. Bianchetta. - Grosseto: F. Signorelli. - Imperia: S. Benedusi. - Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: (*). - Mantova: Arturo Mondovi. - Massa: E. Medici. - Messina: G. Principato. - Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Anonima Libreria Italiana, R. Majolo e Figlio. - Novara: R. Guaglio. - Padova: A. Draghi. - Palermo: O. Fiorenza. - Parma: D. Viannini. - Pavia: Succ. Bruni Marelli. - Perugia: Simonelli. - Pesaro: O. Semprucci. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libreria Bemporad. - Pola: E. Schmidt. - Potenza: (*). - Ravenna: E. Lavagna e F. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: L. Bonvicini. - Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale, Magliione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli. - Rovigo: G. Marin. - Salerno: P. Schiavone. - Sassari: G. Ledda. - Siena: Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: Zarubbi. - Spezia: A. Zacutti. - Taranto: Fratelli Filippi. - Teramo: L. d'Ignazio. - Torino: F. Casanova e C. - Trapani: G. Banci. - Trento: M. Disertori. - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Friuli: Libreria Carducci. - Venezia: L. Cappellin. - Verona: E. Cabianca. - Vicenza: G. Galla. - Zara: E. de Schönfeld. - Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: A. A. e F. Cicero. - All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre. - (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. - NB Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

998. — LEGGE 18 marzo 1926, n. 562.
Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi Pag. 1822
999. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 691.
Conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1236, relativo alla proroga del termine di cui al R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario Pag. 1845
1000. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 692.
Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1397, relativo all'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di L. 50,000,000 per la costruzione di materiale rotabile Pag. 1846
1001. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 693.
Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente la istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato. Pag. 1846
1002. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 694.
Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato Pag. 1846
1003. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 695.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato Pag. 1846
1004. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 696.
Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, al disposto dell'art. 8 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose Pag. 1847
1005. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 697.
Conversione in legge del R. decreto 8 maggio 1924, n. 697, riguardante l'acquisto, nell'interesse dell'Azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni. Pag. 1847
1006. — LEGGE 3 aprile 1926, n. 698.
Conversione in legge del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083, circa l'attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado Pag. 1847

1007. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 705.
Modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti. Pag. 1847
1008. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 706.
Provvedimenti per agevolare la costruzione di abitazioni nei Comuni danneggiati da terremoti. Pag. 1848
- REGIO DECRETO 15 aprile 1926.
Approvazione dell'accordo 31 marzo 1926 per l'assestamento dell'esercizio delle Regie terme demaniali di Montecatini. Pag. 1849
- DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1926.
Scioglimento dell'Amministrazione degli Spedali riuniti di Livorno. Pag. 1852

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicazione. Pag. 1852
- Ministero dell'economia nazionale: Comunicazioni. Pag. 1852
- Ministero dell'interno: Ordinanza di sanità marittima n. 3 del 1926. Pag. 1852

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 998.

LEGGE 18 marzo 1926, n. 562.

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi, abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge sottoindicati:

Ministero dell'economia nazionale.

Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:

All'art. 1, seconda riga, dopo la parola « contratto » aggiungere: « ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso » così che l'articolo risulta il seguente:

« Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27 o per la sola annata 1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed in ogni caso fino al termine del contratto stesso i locatori di fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, numero 2023, avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato decreto ».

Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735:

Alla 5ª riga dell'articolo unico, dopo la parola: « alle », aggiungere « votazioni nelle », così che l'articolo risulta il seguente:

« I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bi-

lancio sociale non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle ».

Sono altresì convalidati i decreti Reali, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI
SCALEA — ROCCO — VOLPI — FE-
DELE — GIURIATI — BELLUZZO —
CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

TABELLA A.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale.

11 maggio 1920, n. 614, contenente le norme per il trasferimento dal Ministero dell'istruzione pubblica al comune di Milano dell'assegnazione in uso del Palazzo Reale di quella città.

18 giugno 1922, n. 905, col quale l'assegnazione in uso del Palazzo Reale di Genova viene trasferita dal Ministero della pubblica istruzione (Sottosegretariato per le antichità e belle arti) al comune di Genova.

1º maggio 1924, n. 873, riguardante il mantenimento in funzione degli organi e degli uffici dei soppressi Ministeri delle poste e dei telegrafi e Commissariato per la marina mercantile fino all'ordinamento definitivo del nuovo Ministero delle comunicazioni.

19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali.

4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

4 maggio 1925, n. 803, concernente provvedimenti economici a favore del personale addetto in servizio permanente presso i comandi superiori della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

14 giugno 1925, n. 1303, relativo al funzionamento della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.

25 giugno 1925, n. 1083, relativo alla assegnazione in proprietà all'Ordine Mauriziano della Real palazzina di Stupinigi con gli annessi giardini e dipendenze.

7 agosto 1925, n. 1616, norme per l'ordinazione e per i collaudi dei materiali elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato.

23 ottobre 1925, n. 2068, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente.

Numero di pubblicazione 1004.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 696.

Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, al disposto dell'art. 8 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, al disposto dell'art. 8 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1005.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 697.

Conversione in legge del R. decreto 8 maggio 1924, n. 697, riguardante l'acquisto, nell'interesse dell'Azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 maggio 1924, n. 697, riguardante l'acquisto, nell'interesse dell'Azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1006.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 698.

Conversione in legge del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083, circa l'attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083, circa l'attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1007.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 705.

Modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2089;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la ricostruzione edilizia nelle località colpite da terremoti rendendo possibile una maggiore economia di spesa per le case di tipo comune o rurale a struttura ordinaria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e con i Ministri Segretari di Stato per l'interioro, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 11 e 12 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2089, contenenti norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto, sono sostituiti i seguenti:

Art. 11.

Muratura ordinaria negli edifici ad un solo piano.

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale

od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipedica rettangolare, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di calcestruzzo di cemento distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fasce debbono essere estesi a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fasce dello spessore non inferiore a cm. 12;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda, per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata, in ogni caso, non mai minore di 60 cm. per le murature ordinarie di pietrame e di 40 cm. per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipedica rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri 7, di oggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato.

Quando i muri trasversali sono a distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro, i muri perimetrali e maestri possono avere la grossezza minima di cm. 50;

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro, od in cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 cm. almeno.

Art. 12.

Muratura ordinaria negli edifici a due piani.

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a due piani, non più alti di m. 8, alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipedica rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma b) dell'articolo precedente;

b) i muri in mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80, impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di m. 1 se i muri saranno di pietrame listato;

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina od anche muri trasversali principali; questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di metri 7 da asse ad asse;

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata. Però se la distanza tra i muri trasversali non supera i metri 5 la grossezza minima dei suddetti muri può essere ridotta a cm. 70 al pianterreno ed a cm. 50 al primo piano;

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di cm. 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma b);

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro a livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.

Tali incatenamenti debbono essere estesi anche a livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI
— VOLPI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1926.

Atti del Governo, registro 248, foglio 4. — Coop

Numero di pubblicazione 1008.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 706.

Provvedimenti per agevolare la costruzione di abitazioni nei Comuni danneggiati da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1925, n. 476; i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056; 22 dicembre 1918, n. 2080, e i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti calabro-siculo, marsicano, toscano-romagnolo ed emiliano;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire ai danneggiati da terremoti agevolanze per la costruzione di abitazioni, al fine di intensificare lo sbaraccamento anche nei piccoli Comuni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, esclusi i capoluoghi di Provincia e di circondario, agli utenti di baracche, i quali abbiano